



# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DEL MARCHIO "CASTIADAS"**



## **- EPIGRAFE -**

Premessa

Art. 1 - Istituzione del Marchio

Art. 2 - Condizioni per la concessione d'uso del Marchio

Art. 3 - Requisiti di onorabilità dei Licenziatari

Art. 4 - Beni e servizi per i quali il Licenziatario può avvalersi dell'uso del Marchio

Art. 5 - Istanza per la licenza d'uso

Art. 6 - Controllo dei requisiti e delle condizioni

Art. 7 - Licenza d'uso

Art.8 – Elenco dei Licenziatari

Art. 9 – Obblighi del Licenziatario

Art.10 - Modalità d'uso del Marchio

Art.11 - Durata della licenza d'uso e diritto di recesso

Art.12 – Sorveglianza nell'utilizzo del Marchio

Art.13 – Limitazioni e revoca dell'uso del marchio

### **Premessa**

Il Comune di Castiadas (di seguito il “Comune”) ha tra le proprie funzioni, quella di attivare la promozione e la valorizzazione dei beni prodotti e dei servizi erogati dalle aziende, siano esse gestite da persone fisiche, giuridiche e/o enti che operano nel territorio del Comune di Castiadas e che, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente, applichino alla propria attività principi di qualità, di sicurezza, di tutela ambientale, di risparmio energetico e di tutela, sia con riferimento ai propri dipendenti e collaboratori sia con riferimento ai propri clienti, della salute, e siano, altresì, orientate costantemente all'innovazione ed agli investimenti nella ricerca, nonché nello sviluppo dei criteri propri della denominazione d'origine e della certificazione, sia del prodotto che del processo produttivo (di seguito “Licenziatari”).

Nello svolgimento di tale funzione il Comune ha, pertanto, istituito e registrato il marchio “CASTIADAS” (di seguito il “Marchio”) da concedere in uso ai Licenziatari che, nei modi e nei termini previsti dal seguente regolamento (di seguito il “Regolamento”), ne facciano richiesta al fine di caratterizzare i beni da essi prodotti e/o i servizi da essi erogati.

Il Comune concederà, quindi, in uso il Marchio ai Licenziatari che si dimostrino in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento e che si obblighino ad utilizzare il Marchio medesimo nel rispetto della normativa vigente nonché dei termini e delle modalità previste nel presente.

### **Art. 1 - Istituzione del Marchio**

Il Comune, istituisce e gestisce il Marchio, denominato “CASTIADAS”

L'istituzione del Marchio come sopra descritto è finalizzato a:

- sviluppare e valorizzare la cultura economica propria delle imprese che operano nel territorio ricompreso nel Territorio Castiadese (di seguito il “Territorio”);
- costituire strumento di riferimento per la promozione e valorizzazione del territorio medesimo;
- migliorare e assicurare un adeguato livello qualitativo per i beni prodotti e per i servizi erogati nel Territorio;
- informare i consumatori in ordine alla provenienza, al livello qualitativo dei beni prodotti e dei servizi erogati;
- promuovere e sostenere, in riferimento ai beni ed ai servizi sopra indicati, la visibilità delle produzioni e la commercializzazione nei mercati locali, nazionali ed internazionali;

- favorire la costituzione di reti di imprese e di programmi di attività comuni e condivisi;
- promuovere i prodotti ed i servizi tipici e tradizionali;
- valorizzare l'attività di quei Licenziatari che innovino ed investano nella ricerca;
- migliorare i processi aziendali verso una migliore sostenibilità ambientale ed una valorizzazione delle risorse umane;
- diffondere e valorizzare l'immagine dei prodotti e dei servizi castiadesi presso i consumatori, siano essi cittadini o/e imprese,
- salvaguardare la tradizione e le capacità imprenditoriali e lavorative dei Licenziatari.

## **Art. 2 - Condizioni per la concessione d'uso del Marchio**

Il Comune, concederà in uso il Marchio ai Licenziatari:

- che svolgano la propria attività nel Territorio;
- i cui beni e/o servizi siano prodotti e/o erogati nell'ambito del territorio medesimo;
- che operano per migliorare e sviluppare la qualità dei prodotti e dei processi produttivi, la sicurezza e la salubrità dei prodotti, la salvaguardia ambientale, il risparmio energetico, i sistemi di produzione eco-compatibili, le applicazioni tecniche innovative, le applicazioni di tecnologie a basso impatto ambientale, la corretta gestione dei rifiuti ed il riciclaggio, la tutela del consumatore, la documentazione dei passaggi lungo la filiera e la responsabilità sociale.

## **Art. 3 - Requisiti di onorabilità dei Licenziatari**

I Licenziatari devono essere in possesso e devono mantenere per tutta la durata della licenza d'uso del Marchio ad essi concessa del Comune, dei requisiti di onorabilità di seguito indicati:

- non siano stati assoggettati a fallimento, concordati preventivi o liquidazioni volontarie

Nel caso in cui il Licenziatario sia una persona giuridica e/o un ente i requisiti di onorabilità sopra indicati devono essere posseduti da tutti gli amministratori, gli istitutori e/o i direttori o di chi vi abbia la rappresentanza.

## **Art. 4 - Beni e Servizi per i quali il Licenziatario può avvalersi del Marchio**

Il Marchio può essere concesso in uso ai Licenziatari che producano beni e/o erogino servizi nei settori: agricolo, turistico, commerciale e dei servizi.

I Licenziatari che svolgano la propria attività anche al di fuori del Territorio comunale, possono tuttavia utilizzare il Marchio esclusivamente con riferimento ai beni o servizi prodotti nel Comune di Castiadas.

## **Art. 5 - Istanza per la Licenza d'Uso del Marchio.**

Il Licenziatario che intenda assumere in uso il Marchio deve farne istanza al Comune, Assessorato alle

Attività Produttive, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune medesima, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui meglio in precedenza e contenente la specifica ed espressa assunzione dell'impegno, da parte del Licenziatario istante, a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento (di seguito "Istanza").

A cadenza triennale il Licenziatario è tenuto a ripresentare tutta la documentazione sopra indicata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

#### **Art. 6 – Controllo dei requisiti e delle condizioni**

Il Comune, istituisce un apposito Comitato di Valutazione e Vigilanza del Marchio (di seguito "Comitato") composto dal Sindaco (o un proprio delegato), un Assessore competente in materia, un rappresentante consiliare di maggioranza e opposizione.

Il Comitato procede alla valutazione delle Istanze, istruite dagli uffici del Comune ed alla formulazione di un parere in merito all'accoglimento o rigetto delle stesse, in base al presente Regolamento.

L'esito della valutazione del Comitato viene comunicato al funzionario dell'Assessorato competente a seconda del settore in cui, secondo quanto in precedenza indicato, il Licenziatario svolga la propria attività, ai fini dell'emanazione del provvedimento di accoglimento (autorizzazione all'utilizzo del Marchio - "Licenza d'Uso") ovvero di rigetto dell'istanza, da emanarsi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione all'uso del Marchio. Decorso tale termine la domanda s'intende respinta.

#### **Art. 7 – Licenza d'Uso**

La Licenza d'Uso contiene i dati anagrafici del Licenziatario, il codice di autorizzazione nonché la data di rilascio della stessa.

La Licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili

#### **Art. 8 – Elenco dei Licenziatari**

Il Comune istituisce l'Elenco dei Licenziatari, nel quale, oltre ai dati identificativi di ciascuno di essi, sono contenuti gli estremi della Licenza d'uso, con l'indicazione dei beni e dei servizi in relazione a cui la stessa è stata concessa.

## **Art. 9. – Obblighi del Licenziatario.**

Il Licenziatario è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento.

Il Licenziatario assumerà in particolare gli obblighi di seguito meglio indicati:

1. non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del Marchio, non modificare in alcun modo il logo del Marchio e non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo;
2. rispettare le norme vigenti ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
3. **impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con il Comune;**
4. fornire periodicamente le informazioni e l'eventuale documentazione a supporto, che il Comune riterrà necessarie per verificare il corretto utilizzo del Marchio;
1. 5. fornire, al soggetto, pubblico e/o privato, esperto in certificazione di qualità e/o di controllo indicato del Comune, ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta;
6. cooperare alla realizzazione delle attività promosse del Comune per valorizzare il Marchio.

Il Licenziatario deve tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta di danni o altra pretesa avanzata da terzi nei confronti della stessa, per causa, ragione e/o titolo connessi e/o conseguenti e/o comunque discendenti dall'utilizzo del Marchio in riferimento ai beni da esso prodotti e/o ai servizi da esso erogati.

b) Il Licenziatario è, altresì, tenuto a cessare o sospendere l'uso del Marchio, senza pretesa risarcitoria alcuna, qualora, per cause sopravvenute, il Comune perdesse definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio.

## **Art. 10 – Modalità d'uso del Marchio**

Il Licenziatario utilizza il Marchio ed il Logo per i beni dallo stesso prodotti e/o i servizi, dallo stesso erogati, nonché per il proprio materiale informativo e promozionale e quindi anche su sito internet, sulle brochure di presentazione dell'azienda, sulle etichette, sui documenti commerciali, sulle lettere e/o sulle fatture, su cartelli ed insegne dell'impresa, nonché su veicoli aziendali quali autovetture, camion e furgoni.

Per specifiche esigenze sopra non contemplate il Licenziatario deve formulare apposita richiesta al Comune che potrà o meno autorizzare l'uso richiesto.

Il Licenziatario che intenda utilizzare il Marchio ed il Logo per promuovere attività culturali, turistiche e sportive deve altresì farne espressa e specifica richiesta, allegando il materiale promozionale e di comunicazione che si intende utilizzare, il Comune che, a seguito di specifica valutazione, potrà autorizzarne o meno l'uso richiesto.

Il Licenziatario è tenuto a riportare il Marchio ed il Logo in apposito spazio, e, comunque, rispettando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di etichettatura.

**L'utilizzo del Marchio e del Logo non devono in alcun caso comportare modifiche alle proporzioni, al colore ed ai caratteri delle diciture.**

### **Art. 11 – Durata della Licenza d’Uso e diritto di recesso del Licenziatario**

La durata di validità della Licenza d’Uso è triennale e può essere rinnovata previo espletamento della procedura di cui all’art. 6.

Il Licenziatario può in ogni momento recedere dalla Licenza d’Uso dandone comunicazione inviata al Comune a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Art. 12 – Sorveglianza sull’uso del Marchio**

Il Comune, per il tramite dei propri uffici e/o del Comitato, svolge gli adeguati controlli in ordine all’uso del Marchio da parte dei singoli Licenziatari e, a tal fine, può accedere nei luoghi ove i Licenziatari producono i beni e/o erogano i servizi, in relazione ai quali sia stato loro concesso in uso il Marchio medesimo.

All’esito dei suddetti controlli viene redatto apposito verbale, contenente gli eventuali rilievi emersi e le eventuali annotazioni richieste al riguardo dai Licenziatari interessati.

### **Art. 13 – Limitazioni e revoca dell’uso del marchio**

Il Comune, salvo in ogni caso il diritto a richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti, per il caso di mancato rispetto da parte dei Licenziatari del presente Regolamento ed in proporzione alla gravità delle stesse violazioni può:

1. - richiamare con lettera;
2. - sospendere la Licenza d’Uso fino ad un massimo di un anno;
3. - revocare la Licenza d’Uso

I provvedimenti sopra indicati contenenti le motivazioni saranno comunicati ai Licenziatari interessati con lettera raccomandata.